

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 22 Luglio 1966, in Modena, a produzione, delle

f r a

l'Associazione Industriali della Provincia di Modena, in persona del Dott. Giorgio Saltini, in rappresentanza ed assistenza della Ditta Silan s.a.s. di Carpi, nelle persone dei Sigg. Crotti Renato e Focherini Dott. Rodolfo,

e
le Organizzazioni Sindacali:

- FILTEA-CGIL, rappresentata dai Sigg.: Rota Agostino, Selmi William, Baracchi Ennio e Forlani Leonello;
- FILTA - CISL, rappresentata dai Sigg.: Artioli Romano e Berretta Renato;

con la presenza della Commissione Interna in carica, in rappresentanza delle maestranze dell'Azienda, si è convenute quanto segue:

- 1° - l'attuale premio di produzione, di cui ai precedenti accordi integrativi, viene elevato, a partire dal 1/7/1966, alla misura di £. 30 orarie;
- 2° - A partire dal 1/1/1967 tale premio sarà elevato a £. 32,50 orarie;
- 3° - Dal 1/1/1968, il premio sarà portato a £. 40 orarie. Tali aumenti saranno computati ai fini di tutti gli istituti contrattuali.
- 4° - I rappresentanti sindacali prendono atto che la Ditta Silan s.a.s. corrisponderà a tutti i dipendenti la somma "una tantum" di £. 15.000 non ripetibili, da pagarsi prima delle ferie 1966.
- 5° - Relativamente al problema dell'assegnazione del macchinario, le parti hanno convenute quanto segue:
Secondo le norme dell'art. 16 - parte operai - del c.c.n.l. Tintorie e art. 15 - parte operai - del c.c.n.l. Maglie e Calze, nonché dell'art. 3 dell'accordo interconfederale 18 Aprile 1966, la Commissione Interna potrà richiedere alla Direzione aziendale l'esame congiunto delle eventuali particolari situazioni caratterizzate, a documentato giudizio della Commissione Interna stessa, dall'aumento del normale carico di lavoro dei dipendenti che si manifestino nell'Azienda in conseguenza dell'introduzione di nuove tecniche produttive o di modifiche dell'assetto organizzativo dei Reparti.

Detto esame dovrà essere attuato sulla base di una preliminare valutazione delle esigenze della produzione, delle possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro ed alle condizioni dell'ambiente di lavoro.

Entro il 30 Settembre del corrente anno, tale valutazione potrà essere estesa anche alle situazioni già in atto.

- 6° - Per tutta la durata del presente accordo, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, a nome e per conto dei dipendenti dell'Azienda, si impegnano a non avanzare qualsiasi altra rivendicazione di qualsivoglia natura.
- 7° - Il presente accordo decorre dal 1/7/1966 e scadrà il 31/12/68. In caso di mancata disdetta entro un mese dalla scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta resterà in vigore fino a che non sarà sostituito dal successivo accordo aziendale.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

p. LA FILTEA - C.G.I.L.

p. L'AZIENDA

p. LA F.I.L.T.A. - C.I.S.L.

p. LA COMMISSIONE INTERNA

DICHIARAZIONE A VERBALE

In relazione alla situazione in atto, l'Azienda, riguardo al problema del personale sospeso, opererà secondo le intese intercorse.

Le parti hanno convenuto quanto segue:

p. L'AZIENDA in nome dell'art. 16 - parte operai - del c.c.D.L. Ministeriale e art. 15 - parte operai - del c.c.D.L. Maglio e Calvo, nonché dell'art. 3 dell'accordo interconfederale 15 Aprile 1966, la Commissione Interna potrà richiedere alla Direzione aziendale l'esame congiunto delle eventuali particolari situazioni caratterizzate, e documentate giustamente dalla Commissione Interna stessa, dall'aumento del normale carico di lavoro dei dipendenti che si manifestano nell'Azienda in conseguenza dell'introduzione di nuove tecniche produttive e di modifiche dell'assetto organizzativo del Reparto.